



TRIBUNALE DI UDINE

2^a sezione civile

Il Tribunale di Udine, composto dai sigg.ri magistrati:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Andrea Zuliani	Giudice rel.
dott. Gianmarco Calienno	Giudice

riunito in Camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso ex art. 160 legge fall., depositato in data 7/2/2020 da **“Immobiliare Selva Amena S.r.l.”**, con sede in Bagnaria Arsa, via Vittorio Bachelet n° 5/F, in persona dell'amministratore unico Gianni Caverzan, con gli avvocati Franco Zambelli e Matteo Zambelli e domicilio eletto presso l'avvocato Paola Zulian, con il quale è stata richiesta, a norma del comma 6° dell'art. 161 legge fall., la fissazione di un termine per la presentazione della proposta di concordato preventivo da rivolgere ai suoi creditori, corredata dal piano e dalla documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161 legge fall.;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto in ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 e 163 legge fall., giacché:

a) la ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall'art. 1, comma 2°, legge fall.;

b) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni



caso è ricompreso – ai sensi dell’art. 160, comma 3°, legge fall. – anche lo stato di insolvenza;

c) il ricorso è corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell’elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione di cui è necessario il deposito nella prima fase;

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall’imprenditore per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 161 deve essere concesso dal Tribunale, fatta salva la sola ipotesi del palese abuso dello strumento processuale, essendo rimesso al giudizio del Tribunale l’esame in ordine alla sussistenza di “giustificati motivi” solo in ipotesi di richiesta di proroga del termine concesso;

rilevato che la ricorrente non risulta avere proposto analoga domanda con riserva nel biennio precedente;

ritenuto che, in mancanza di richiesta di un termine più lungo (e di specifiche allegazioni a sostegno della necessità di un termine più lungo), deve essere concesso il termine minimo di 60 giorni;

ritenuta la necessità di nominare sin d’ora il commissario giudiziale, quale coadiutore del tribunale nel monitoraggio dell’andamento economico e finanziario della società in pendenza della domanda;

visto l’art. 161, commi 6° e 10°, legge fall.;

P.Q.M.

fissa il termine del 7/4/2020 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell’art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

dispone, ai sensi dell’art. 161, comma 8°, legge fall., che il legale



rappresentante della ricorrente informi il Tribunale con periodicità mensile (e, quindi, la prima volta entro l'8/3/2020) in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisando che, in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi 2° e 3°, legge fall.;

nomina commissario giudiziale il dott. Andrea Bonfini (C.F. BNFNDR63E21L483X), con studio in Udine, via De Rubeis n° 19;

delega sin d'ora il dott. Andrea Zuliani per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 13/2/2020.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

